

**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

**Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**

Ministero dell'Interno.

**Data di adozione; data di entrata in vigore:**

Decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144 - Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato», entrato in vigore il 21 dicembre 2013 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

**Indicazione del referente dell'amministrazione (nome, qualifica, recapiti):**

Viceprefetto dott.ssa Filomena Piccarreta, Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - tel. 06 46548239 e-mail filomena.piccarreta@interno.it.

**ASPETTI INTRODUTTIVI****a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il documento di analisi all'epoca predisposto, individua le finalità del provvedimento nell'esigenza di assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre.

L'intervento normativo è stato rivolto a dare attuazione all'art. 2, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con cui il Ministero dell'Interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente

disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è pertanto mirato a delineare, in conformità con quanto suindicato, l'incremento di personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ciò al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze di servizio della Polizia di Stato, consentendo una risposta istituzionalmente qualificata alla cittadinanza, oltre che a soddisfare le legittime aspettative di progressione in carriera del personale interessato.

Ai fini della verifica ex post si tiene conto della procedura concorsuale svolta e del ripianamento della carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

**b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.**

**Il regolamento è stato oggetto di n. 3 atti di ricorso in esito ai quali il T.A.R. per il Lazio ha emesso altrettante decisioni di rigetto o inammissibilità, una delle quali risulta confermata dalla recentissima decisione della Sezione II del Consiglio di Stato depositata lo scorso 21 marzo 2016.**

**Tuttavia, oggetto delle controversie non è la regolamentazione introdotta con il d.m. 144/2013, bensì la mancata attivazione della procedura di scorrimento dei concorsi precedentemente banditi e già conclusi.**

**Posto che per disposto normativo ( art.24 -quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335) vige l'obbligo dell'annualità dei bandi di concorso con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, la "scelta" dell'indizione dei singoli concorsi in luogo dello scorrimento delle precedenti graduatorie esula dall'ambito di regolazione recato dal predetto d.m. 144/2013.**

**Analoghe osservazioni sono state fornite in ordine alle medesime questioni sollevate in sede di sindacato ispettivo ( rif. 557/LEG/C14-ODG-17-17; 557/LEG/C10-QTC-20-20).**

**Per completezza si segnala che altro atto di sindacato ispettivo avente ad oggetto le procedure concorsuali di cui trattasi (rif. 557/LEG/C4-4-02309-1092) appare riferibile non alle regole introdotte con il d.m. 144/2013, bensì alla restante parte del regolamento non inciso dalla nuova regolazione.**

### **c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.**

Allo scopo di soddisfare l'esigenza di incrementare il personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è stato bandito un concorso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 7.563 posti, relativi alle vacanze disponibili dal 2003 al 2012, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, pubblicato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza n. 333-B/12.O.5.13/12796 in data 23 dicembre 2015.

### **SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

L'intervento legislativo *de quo* ha consentito di bandire un unico concorso per soli titoli a 7.563 posti, teso a sanare, nel più breve tempo possibile, la rilevante carenza di organico nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 24 *quater* del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 53/2001, contenente le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, nonché dal regolamento emanato con decreto 1° agosto 2002, n. 199, i quali si ispirano al criterio di annualità, sia con riferimento al concorso per soli titoli che al concorso per titoli ed esame scritto.

### **SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

Il concorso in argomento ha permesso di abbattere i tempi delle "ordinarie" procedure concorsuali atteso che è stato bandito per la copertura delle vacanze dal 2003 al 2012, per le quali sarebbe stato necessario bandire ben 18 concorsi (di cui 9 per soli titoli e 9 per esame scritto e titoli), ma anche di ridurre in maniera significativa i relativi costi.

La previsione della sola valutazione dei titoli di servizio e la loro semplificazione rispetto a quella originaria, ha reso possibile la conclusione della procedura concorsuale (comprensiva dei tempi relativi all'avvio dell'ultimo corso di formazione professionale), in soli tre anni a fronte dei nove che si sarebbero resi necessari qualora non fosse intervenuta alcuna modifica normativa.

Il mancato svolgimento delle prove scritte ha, inoltre, permesso di conseguire un notevole risparmio sia in termini economici (spese relative alla correzione, alle sedi di esame, alle missioni, ecc.), che di dispendio di risorse umane, nonché una concreta riduzione dei compensi per i lavori della Commissione esaminatrice.

L'indizione di concorsi secondo modalità "ordinarie", infatti, avrebbe comportato costi maggiormente onerosi rispetto all'attuale concorso straordinario, atteso che in luogo di un'unica Commissione per circa 42.000 candidati, si sarebbe reso necessario costituire ben 18 Commissioni che avrebbero dovuto comunque rivalutare, in virtù del meccanismo attuale, più volte i medesimi candidati.

Il provvedimento, pertanto, ha realizzato l'obiettivo di incrementare il numero di appartenenti alla Polizia di Stato in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

L'accelerazione delle procedure concorsuali ha reso possibile il raggiungimento dell'obiettivo di rendere disponibili nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, superando le carenze disfunzionali di taluni settori, con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

### **SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

L'intervento legislativo è stato recepito con il bando di concorso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 7.563 posti, relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2012, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, pubblicato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza n. 333-B/12.O.5.13/12796 in data 23 dicembre 2015.

### **SEZIONE 5 – CRITICITÀ**

Non sono emersi elementi di criticità.

### **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

**i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento**

Il provvedimento ha pienamente conseguito gli obiettivi e le finalità poste a base dell'intervento. Sono attualmente in corso di pubblicazione, infatti, le graduatorie dei vincitori del concorso.

**ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti**

Non sono stati registrati costi o effetti non previsti.

**iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione**

Nulla da segnalare.

**ALLEGATI**

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

Data e firma del responsabile

## **VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

D.Lgs. 21.2.2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta".

### **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l'integrazione.

**Data di adozione:** 21 febbraio 2014

**Data di entrata in vigore:** 22 marzo 2014

### **Indicazione del referente dell'amministrazione:**

-Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Coordinamento della Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo

-Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

## **ASPETTI INTRODUTTIVI**

### **a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il decreto legislativo, attuativo della direttiva europea 2011/95/UE, mira ad elevare il livello delle norme di protezione, sia in relazione ai motivi che al contenuto dello status di protezione internazionale riconosciuta ai beneficiari, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento regolatorio è stato effettuato attraverso la rilevazione dei dati sui flussi dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché attraverso la valutazione dell'effettività delle misure poste in essere dalle varie Amministrazioni, finalizzate ad assicurare l'assistenza e l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Di seguito si riportano i dati relativi ai permessi di soggiorno *per asilo e per protezione sussidiaria* rilasciati (primi rilasci) dal 2014 - anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo - al 30 ottobre scorso.

- ***Permessi di soggiorno per asilo***

dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n. **1.996**

dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n. **1.124**

dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n. **1.218**

- ***Permessi di soggiorno per protezione sussidiaria***

dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n. **3.213**

dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n. **1.772**

dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n. **1.511**

**b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.**

Il quadro normativo vigente di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Si richiama inoltre il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

**c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.**

Non emergono ulteriori aspetti da segnalare.

## **SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

Il principale obiettivo del provvedimento in esame è stato quello di elevare gli standard di assistenza e tutela riconosciuti ai beneficiari, anche attraverso un

ravvicinamento tra i due status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria.

In attuazione delle nuove norme, è in via di redazione il Piano Nazionale Integrazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 (come modificato dall'art. 1 – comma 1 lett. u) del d.lgs. 21.2.2014 n. 18), volto all'individuazione delle linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Si prevede l'emanazione del Piano al massimo entro il corrente mese di gennaio.

Il Piano si propone di fornire linee guida, cui gli operatori possano far riferimento su tutto il territorio nazionale, per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare attenzione all'inserimento socio-lavorativo, all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione, al contrasto delle discriminazioni.

Il Piano si compone di capitoli, cui hanno contribuito tutti i soggetti operanti nel campo dell'integrazione - dalle Amministrazioni centrali agli Enti Locali, agli organismi del terzo settore - secondo le specialità di ognuno per i vari settori di intervento decisi dal Tavolo di Coordinamento insediato presso il Ministero dell'interno, per il completo raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla norma.

I capitoli affrontano, in primo luogo, l'analisi del fenomeno migratorio in relazione alla condizione giuridica, alla multidimensionalità a livello territoriale, alle criticità dei processi di inclusione sociale e alla logica della programmazione degli interventi; quindi viene condotta l'analisi dei bisogni, l'individuazione dei percorsi di inclusione e dei servizi, i programmi di sostegno verso l'autonomia. In secondo luogo si pone l'attenzione sull'inserimento socio-lavorativo, l'assistenza sanitaria e sociale, l'accesso all'alloggio e l'istruzione con particolare attenzione alla formazione linguistica. Ulteriore approfondimento viene riservato al contrasto alla discriminazione, definendone il fenomeno e fornendo indicazioni per la formazione, la comunicazione e la sensibilizzazione. Vengono poi analizzati i processi di partecipazione e cittadinanza attiva, la comunicazione istituzionale e, nel concreto, le linee di intervento dal centro alla periferia. E' previsto, inoltre, un capitolo riservato al monitoraggio e alla valutazione degli interventi posti in essere sulla base del Piano stesso.



Per quanto riguarda l'aspetto dell'inserimento socio – lavorativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato nel 2015 il progetto INSIDE - (INSerimento Integrazione NordSuD inclusionE) – con l'obiettivo di promuovere, su tutto il territorio nazionale, azioni per favorire l'inserimento socio – lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, accolte nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Nel novembre dello stesso anno, è stato pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione di 672 percorsi integrati di servizi e misure di politica attiva del lavoro. I beneficiari dell'intervento sono i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del dlgs n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i. e i soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all'erogazione dei servizi per l'impiego e del lavoro.

Il progetto prevede in particolare il riconoscimento di 672 doti individuali di inserimento socio – lavorativo per la costruzione di percorsi individualizzati finalizzati a qualificare le competenze a favorire l'occupazione.

La prima fase dell'avviso si è chiusa il 1° febbraio u.s. con un numero totale di domande pervenute pari a 233, da parte di altrettanti enti proponenti, per un totale di 5661 tirocini.

A seguito della verifica dei requisiti degli enti proponenti le domande considerate idonee sono state 966. Il totale dei tirocini attivati nell'ambito dell'intervento sono stati 683.

I percorsi conclusi al 30 novembre 2016 sono stati 440; i percorsi in via di conclusione alla stessa data sono stati 50.

I tirocini cessati dopo il primo mese di attività sono stati 164.

La chiusura del progetto è stata prorogata al 31 maggio 2017.

## **SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

L'attuazione del Piano Nazionale Integrazione si persegue con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il citato progetto INSIDE, si rappresenta che lo stesso costituisce una prima iniziativa che sarà attuata su scala più ampia, nell'ambito della programmazione 2015-2020, finanziata a valere sul FSE e sul FAMI, in stretto raccordo tra Ministero del lavoro e Ministero dell'Interno.

Le risorse finanziarie ammontano a 4.500.000,00, di cui 3.700.000 destinati al finanziamento di percorsi di politica attiva del lavoro, a valere sul fondo politiche migratorie 2013.

### **SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

Per quanto attiene al progetto INSIDE, nel giugno 2016 si è tenuto un focus group tra i principali soggetti coinvolti nella gestione coordinata delle politiche del lavoro dell'accoglienza e dell'integrazione previste dal progetto, con l'obiettivo di verificare i punti di forza e di debolezza rilevati. In tale contesto, è emersa la sostanziale efficacia del dispositivo adottato in termini di soddisfazione dei fabbisogni di integrazione socio economica dei partecipanti ai percorsi di integrazione.

### **SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di attuazione del provvedimento normativo in esame hanno operato nella piena osservanza delle prescrizioni derivanti dalla Direttiva di riferimento.

### **SEZIONE 5 – CRITICITÀ**

L'esperienza del progetto INSIDE ha evidenziato l'importanza della rete territoriale: bisognerà ragionare su quali implicazioni operative potranno derivare dalla realizzazione dell'azione su scala più ampia che potrà coinvolgere non solo i titolari di protezione internazionale ma anche i richiedenti asilo.

Si dovrà inoltre ragionare su quei destinatari che non sono più inclusi nel sistema di accoglienza e che rischiano di restare ai margini dell'opportunità offerta per barriere di ordine informativo, culturale e di accesso al dispositivo.

### **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**

#### **i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 del 2014, come evidenziato, sono state poste in essere importanti iniziative a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale: un contributo significativo sarà fornito

dal Piano Nazionale Integrazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251, in via di redazione, che consentirà di avere a disposizione delle linee operative in materia di inclusione sociale uniformi su tutto il territorio nazionale.

**ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti**

Come previsto dall'art. 4 del provvedimento normativo in esame, l'attuazione delle disposizioni introdotte non ha comportato nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione dell'Interno, che ha provveduto agli adempimenti relativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione**

Potrebbero essere valutate proposte di revisione normativa rivolte ad inserire i titolari di protezione internazionale nella platea dei soggetti svantaggiati previsti dalla legge n. 381/1991 e a riconoscere ai medesimi titolari di protezione internazionale la condizione di vulnerabilità per i due anni successivi al riconoscimento dello status.

**ALLEGATI**

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

(allegare o indicare quali sono stati i parametri di valutazione dell'efficacia del provvedimento )

## **VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

### **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, recante "Attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale"

**Data di adozione:** 13 febbraio 2014

**Data di entrata in vigore:** 11/3/2014

**Indicazione del referente dell'amministrazione:**

### **ASPETTI INTRODUTTIVI**

#### **a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva europea 2011/51/UE che vincola gli Stati membri ad attribuire al titolare della protezione internazionale, alle medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status ulteriore di soggiornante di lungo periodo che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale.

Il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento in esame è stato assicurato attraverso il monitoraggio dei titoli di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati dalle Questure, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis del decreto legislativo 286/1998, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014 (anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo) al 30 ottobre 2016.

Tali dati vengono resi noti periodicamente mediante il canale EUROSTAT, con modalità e strutture già utilizzate per l'espletamento delle attività ordinarie, con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza pertanto ulteriori oneri finanziari.

Nel lungo periodo, si procederà a rilevare l'incidenza dell'intervento regolatorio sui trasferimenti di responsabilità della protezione internazionale dall'Italia ad altri Stati dell'Unione europea e viceversa.

**b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.**

Il quadro normativo vigente di riferimento, rappresentato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999), è rimasto sostanzialmente invariato per quanto attiene alla disciplina dello status di soggiornante di lungo periodo.

**c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.**

Non emergono ulteriori aspetti da segnalare.

**SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

Lo status di soggiornante di lungo periodo, esteso anche ai titolari di protezione internazionale, assume una rilevante importanza al fine di favorire un'effettiva integrazione per i beneficiari che vengono accolti in uno Stato UE, sia sul piano sociale che su quello economico. Tale processo di integrazione si concretizza anche garantendo la parità di condizioni tra gli stessi soggiornanti rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato a tempo indeterminato, entro 90 giorni dalla richiesta, con il principale obiettivo di agevolare la mobilità degli stessi richiedenti all'interno dell'Unione Europea. Lo status di soggiornante di lungo periodo può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale, nei casi di cui all'art.9, comma 4 bis, d.lgs 286/1998.

Nel breve periodo(1° gennaio 2014- 30 ottobre 2016), l'adozione del provvedimento in parola ha consentito di rilasciare, 58 permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo a titolari dello status di rifugiato asilo e 57 permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo a beneficiari di protezione sussidiaria, così suddivisi:

**-Permessi Ue per soggiornante di lungo periodo rilasciati a titolari di permesso per asilo**

-dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n.	<b>12</b>
-dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n.	<b>20</b>
-dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n.	<b>26</b>

**-Permessi di soggiorno Ue per soggiornante di lungo periodo rilasciati a beneficiari di protezione sussidiaria**

-dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n.	<b>18</b>
--------------------------------	-----------

-dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n. **25**  
-dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n. **14**

## **SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI**

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini e sulle imprese.

In particolare, il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di permesso per asilo e per protezione sussidiaria non ha comportato alcun costo aggiuntivo per questo Ministero, trattandosi di un procedimento amministrativo già previsto per altre categorie di soggetti.

## **SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI**

Il procedimento amministrativo di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di permesso per asilo e protezione sussidiaria, previsto dal decreto legislativo in parola, essendo già rilasciato a favore di altre categorie di soggetti, non ha inciso sull'organizzazione degli uffici competenti del Ministero dell'interno che, utilizza, a tal fine, le risorse umane e strumentali a disposizione.

## **SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Al fine di dare puntuale attuazione all'intervento normativo in esame e di garantire l'osservanza delle disposizioni in esso contenute, questo Ministero – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - ha diramato apposite circolari alle Questure della Repubblica. In particolare:

- circ. n. 400/A/2014/9276/12.214.9 del 20 marzo 2014, con cui è stata data informazione circa l'entrata in vigore e il contenuto del provvedimento in esame;
- circ. n. 400/C/2014/15707/5.5.10.3 del 19 maggio 2014, con cui è stato messo a disposizione delle questure, sulle *news* del sistema informativo "*Stranieri web*", un manuale operativo correlato all'attuazione delle norme in parola;

Inoltre, sulla pagina *web* del sito istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), accessibile agli stranieri, è attualmente disponibile il servizio "*controlla online il permesso di soggiorno*".

## **SEZIONE 5 – CRITICITÀ**

Non sono state rilevate criticità nella fase di attuazione del decreto legislativo di recepimento.

**SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI****i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento**

Dall'analisi dei dati rilevati nel triennio di riferimento, si ritiene adeguato il grado di raggiungimento dell'obiettivo nel breve periodo considerato.

**ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti**

Nella prima fase di attuazione, non sono stati rilevati costi aggiuntivi o effetti non previsti.

**iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione**

Non si ritiene necessario prevedere misure integrative o correttive.

**ALLEGATI**

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

(allegare o indicare quali sono stati i parametri di valutazione dell'efficacia del provvedimento )

**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)**

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

**Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**

Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 recante “Attuazione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”

**Data di adozione:** 4 marzo 2014**Data di entrata in vigore:** 06/04/2014**Indicazione del referente dell'amministrazione:****ASPETTI INTRODUTTIVI****a)Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

L'intervento normativo ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE che impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione che sia al contempo autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.

Oltre alla semplificazione procedimentale, la direttiva Ue persegue l'obiettivo di garantire ai lavoratori stranieri che soggiornano in Italia un insieme di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi al settore dell'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, libertà di aderire alle organizzazioni di lavoratori)

Nel lungo periodo la direttiva Ue mira a ridurre il rischio di concorrenza sleale tra cittadini italiani e cittadini di Paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi, riconoscendo che i cittadini stranieri contribuiscono, con il lavoro e i versamenti di imposta, all'economia dell'Unione europea.